

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 13 agosto 2003

*Prezzo € 1,10
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1° luglio 2003, n. **925**.

Procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni in materia di demanio idrico e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 925.

Procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni in materia di demanio idrico e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la relazione della dott.ssa Lucia Droghetti riportata come *allegato A* al documento istruttorio;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni in materia di demanio idrico e di determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori di cui all'*allegato A*, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di stabilire, per l'anno 2003, nell'importo di € 150,00 le somme dovute per spese istruttorie relativamente alle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche, da corrispondere contestualmente all'istanza di concessione; tale importo è ridotto del 50 per cento per i procedimenti riguardanti le concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto, in considerazione della procedura semplificata;

4) di stabilire inoltre, sempre per l'anno 2003, gli importi unitari a mc. dei canoni dovuti per l'estrazione di inerti dall'alveo dei corsi d'acqua secondo la seguente tipologia di materiale estratto:

a) estrazione per ghiaia e sabbia pronta euro 4,45/mc.

b) estrazione per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare euro 3.89/mc.

c) estrazione per misto di sabbia e limo argilloso euro 3.73/mc.

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Relatore
Monelli

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni in materia di demanio idrico e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori.**

Visto:

— legge 20 marzo 1865, n. 2248 (*all. F*) «Legge sulle opere pubbliche»;

— legge 10 agosto 1884, n. 2644 «Legge concernente le derivazioni di acque pubbliche»;

— regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e successive modifiche ed integrazioni;

— regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per la derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche»;

— regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e successive modifiche ed integrazioni;

— regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 «Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica»;

— legge 12 giugno 1962, n. 567 «Norme in materia di affitto di fondi rustici»;

— D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 «Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica»;

— D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 «Imposta di bollo»;

— legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari»;

— legge 4 agosto 1984, n. 464 «Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale»;

— D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»;

— legge 11 luglio 1986, n. 390 «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, ordini religiosi e degli enti ecclesiastici»;

— decreto Ministero delle finanze 25 febbraio 1987 «Criteri e modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose»;

— L.R. 28 novembre 1989, n. 40 «Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale»;

— legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

— legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

— D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85 «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali»;

— L.R. 9 dicembre 1992, n. 19 «Modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 novembre 1989, n. 40. Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza»;

— legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

— legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;

— decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 «Misure urgenti in materia di dighe»;

— legge 21 ottobre 1994, n. 584 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe»;

— L.R. 9 aprile 1998, n. 11 «Norme in materia di impatto ambientale»;

— D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi all'autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, c. 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

— D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali»;

— L.R. 2 marzo 1999, n. 3 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

— D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 «Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36»;

— D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;

— D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole»;

— D.P.C.M. 12 ottobre 2000 «Individuazione dei beni delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico» (supplemento ordinario n. 224 alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2000);

— D.P.C.M. 13 novembre 2000 «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le Regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di demanio idrico»;

— art. 13 della legge 24 novembre 2000, n. 340 «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999»;

— D.P.C.M. 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legisla-

tivo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Umbria ed agli Enti locali della Regione»;

— D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 41 «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore degli enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici»;

— D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57»;

— ordinanza commissariale del 26 novembre 2002, n. 126, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Vista altresì la relazione della dott.ssa Lucia Droghetti riportata come *allegato A* al presente documento;

Premesso:

con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successivi D.P.C.M. di attuazione, il complesso delle funzioni e delle attività, inerenti al demanio idrico sono, state trasferite alle Regioni e dunque quest'ultime, hanno acquisito di fatto, anche in relazione alla modifica del titolo V della Costituzione, piena potestà legislativa in materia. L'art. 86 del suddetto D.Lgs., infatti, dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvederanno le Regioni e gli Enti locali e l'art. 89, commi c) ed j), dello stesso decreto, dispone in particolare il trasferimento delle funzioni relative:

— alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alla derivazione di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, c. 3;

— «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e di divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi sia in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua»;

Considerato:

— che in tema di disciplina di utilizzo delle acque è mancato da sempre un approccio sistematico complessivo ed organico; si sono, infatti, succeduti nel tempo, interventi legislativi atti ora alla disciplina dell'uso, ora alla salvaguardia della risorsa, ora a quella delle opere, tanto che a tutt'oggi il T.U. 1775/33, cardine dell'ordinamento dell'utilizzazione delle risorse idriche, è volto, soprattutto, a regolare il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione e gli aspetti tecnici costruttivi, nonché a regolamentare i rapporti giuridici;

— che la materia del demanio idrico ed in particolare il comparto dei relativi canoni, sconta una spiccata complessità dovuta, sia ai diversi interventi normativi succedutisi nel tempo, sia ad una pregressa gestione condivisa tra più strutture periferiche e centrali dello Stato, rivelatasi disorganica ed attuata in modo non omogeneo sul territorio;

— che, con il trasferimento di funzioni operato dal D.Lgs. 112/89 e successivi D.P.C.M. di attuazione, le competenze relative alle grandi derivazioni di acqua pubblica e le funzioni tecniche-amministrative di alcuni corsi d'acqua, sono state trasferite direttamente dallo Stato alle Province in relazione alle disposizioni normative di cui alla L. 3/99;

— che con l'attuazione della L.R. 3/99 le funzioni ancora di competenza regionale, in materia di demanio idrico, saranno trasferite alle Province;

In considerazione della complessità della questione, appare urgente, nelle more dell'emanazione di norme e regolamenti regionali in materia, la necessità di impartire le disposizioni, individuate nell'*allegato A*, ai Servizi regionali competenti in materia ed alle Province - di seguito denominati autorità idrauliche competenti - tendenti ad unificare le procedure tecnico-amministrative in materia di demanio idrico, nonché definire le procedure di determinazione e riscossione dei canoni-concessori e delle spese istruttorie,

nel rispetto della normativa statale ed in applicazione delle linee della politica regionale di settore, in modo da non ritardare l'azione amministrativa con conseguenti disagi per l'utenza.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A

Procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni in materia di demanio idrico e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori.

Allegato A

1. CONCESSIONE AI FINI IDRAULICI.

Interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono realizzare opere e manufatti che occupino, in subalveo o in proiezione, superfici demaniali, catastalmente definite, dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corpo d'acqua pubblico o altre aree appartenenti al demanio idrico così come definito dalla normativa vigente. Tali occupazioni possono essere dovute a:

- a) ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali;
- b) attraversamenti d'alveo o di rive fluviali e lacuali di un corpo d'acqua pubblico o altre aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente con tubazioni e condotte interrato o sospese, linee aeree elettriche, telefoniche o altri impianti tecnologici;
- c) tubazioni ancorate ai muri d'argine o ai ponti che occupino in proiezione l'alveo;
- d) coperture e tombamenti nei casi ammessi dalla normativa vigente.

1.A DOMANDA DI CONCESSIONE (ai sensi del R.D. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni).

Per ottenere la concessione idraulica occorre produrre domanda in regola con l'imposta di bollo, da redigersi secondo lo schema allegato (*All. 1*), (*enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli, negli altri casi di esenzione dalla imposta di bollo dovrà essere allegata la documentazione che dimostra la sussistenza di tale diritto*) rivolta alla Autorità idraulica competente, alla quale dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

- a) la relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, descriverà le opere oggetto dell'autorizzazione;
- b) la documentazione progettuale, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, illustrerà le opere oggetto di autorizzazione e comprenderà:
 - una corografia (in scala 1:25000) per individuare con esattezza il tratto del corpo d'acqua interessato e la posizione della sezione idraulica di controllo;
 - l'estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, contenente l'indicazione delle opere in progetto (scala 1:2000);
 - la planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati i confini catastali demaniali;
 - le sezioni trasversali attuali e di progetto;
 - la sovrapposizione delle opere a progetto con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- c) la relazione idrologico-idraulica, per la quale si potrà fare riferimento alle specifiche direttive tecniche dell'Autorità di bacino competente per territorio, dovrà comprendere:

1. definizione della portata critica di progetto riferita ad eventi con tempo di ritorno cinquantennale e duecentennale, ed eventuale individuazione, a scala opportuna, dell'intero bacino idrografico sotteso alla sezione di interesse;

2. verifica dei profili idrici delle portate di progetto, su un tratto significativo del corso d'acqua in corrispondenza dell'opera, in condizioni di moto permanente e con un

franco di sicurezza da definire specificamente per ogni intervento, e comunque non inferiore a 50 cm.;

- d) eventuale documentazione fotografica.

1.B RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

La concessione sarà rilasciata dall'Autorità idraulica competente dopo la definizione del canone, il pagamento anticipato della prima annualità, la stipula dell'atto di concessione e le eventuali spese di registrazione. La predetta concessione sarà formalizzata con determinazione dirigenziale che autorizza l'opera sotto l'aspetto tecnico e lo schema di atto concessorio.

L'esecuzione delle opere potrà, quindi, iniziare solamente dopo la stipula dell'atto di concessione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, assenti e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione delle opere oggetto della presente fattispecie trattata. Ciò ovviamente nel pieno rispetto di tutte le particolari condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio che comprenderà già l'autorizzazione di accesso in alveo necessaria alla realizzazione delle opere stesse.

Le suddette opere dovranno essere ultimate entro il termine stabilito nell'atto concessorio fino ad un massimo di tre anni dalla data di rilascio della concessione salvo motivata richiesta di proroga, decorso inutilmente tale termine la concessione deve intendersi decaduta.

Resta impregiudicata la facoltà dell'Autorità idraulica competente di ordinare l'eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Al momento del rilascio dell'atto di concessione è necessario dimostrare, producendo copia delle ricevute, di aver versato:

- 1) l'importo di una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale infruttifero che comunque non dovrà essere inferiore ad una annualità del canone;
- 2) la prima rata anticipata del canone annuo dovuto;
- 3) l'importo per le eventuali spese di registrazione del contratto (Mod. F23 intestato all'Amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), di segreteria e di bollo.

Il canone verrà calcolato, dalla Provincia competente per territorio, in base agli utilizzi ed alla superficie occupata e sarà soggetto annualmente alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato in base alle variazioni percentuali determinate nell'anno precedente.

Il canone, così come determinato dalla Provincia, dovrà essere sottoposto al preventivo parere di congruità da parte del Servizio regionale competente, prima della stipula dell'atto di concessione.

Per tutta la durata della concessione è necessario versare l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale, soggetto all'adeguamento annuale ISTAT. I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati mediante versamento sul conto corrente postale n. 24917064 intestato a Regione Umbria - Perugia e denominato «Canoni Regione per utilizzo demanio - tesoreria». I versamenti dovranno altresì riportare la causale e l'anno a cui si riferiscono, il canone e gli estremi dell'utenza.

1.C PROCEDURE.

Una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente verrà invitato a corrispondere gli importi che dovrà versare, a titolo di cauzione e anticipo

della prima annualità del canone di concessione, prima della stipula dell'atto concessorio.

Nel caso di documentazione incompleta l'Autorità idraulica competente provvederà a richiedere l'integrazione della pratica che dovrà pervenire entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, decorso inutilmente tale termine, la domanda dovrà considerarsi come rinunciata.

Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nella richiesta di concessione dovrà provvedere ad inviare una comunicazione di rinuncia.

A completamento della fase istruttoria l'Autorità idraulica competente inviterà il richiedente per procedere alla formale stipula dell'atto di concessione, ovvero provvederà a trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione.

Una volta completate le opere, il concessionario dovrà fornire una relazione, firmata da un tecnico abilitato, con la quale si attesterà la conformità, delle opere realizzate, al progetto.

2. CONCESSIONE IDRAULICA IN SANATORIA.

Interessa quei soggetti che hanno realizzato opere e manufatti, in proiezione o in subalveo, su porzioni di area demaniale catastalmente definite dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corpo d'acqua pubblico o altre aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente, senza la necessaria autorizzazione preventiva per realizzarle.

La domanda di concessione idraulica in sanatoria, deve essere redatta secondo il modello allegato (*All. 2*). A seguito della presentazione della domanda, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 374 della L. 2248/1865, *all. F*, è possibile regolarizzare tali opere purché idraulicamente compatibili con il corpo d'acqua interessato.

La documentazione richiesta per la domanda di concessione in sanatoria è la stessa elencata precedentemente al punto 1.a. La documentazione fotografica in questo caso però non è facoltativa, ma necessaria in quanto mostrerà il sito nel quale sono state realizzate le opere e comprenderà uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visione del contesto.

Il rilascio della concessione e la relativa procedura sarà la stessa precedentemente trattata al punto 1.a, unica variante, la si avrà, a conclusione del procedimento in quanto, nel caso in cui venga trasmesso al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione o egli stesso rinunci al proseguimento del procedimento, sarà fatto carico, al richiedente, di tutte le spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi; qualora invece vi sia l'assenso al mantenimento delle opere, il richiedente, per poter procedere alla formale stipula dell'atto di concessione, dovrà corrispondere alla Regione Umbria, i canoni arretrati dal momento dell'occupazione accertata del suolo demaniale oltre a quanto dovuto a titolo di cauzione e per le spese di registrazione.

3. CONCESSIONI DI AREE DEMANIALI.

Interessa quei soggetti che vogliono utilizzare porzioni di aree appartenenti al demanio idrico.

Per ottenere l'utilizzo in concessione di aree demaniali, occorre produrre domanda, da redigersi secondo il modello allegato (*All. 3*), in regola con l'imposta di bollo, rivolta alla Autorità idraulica competente alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) planimetria catastale;

b) certificato di destinazione urbanistica delle zone circostanti;

c) stralcio del piano regolatore e delle norme relative alla zona in oggetto;

d) indicazione delle modalità di utilizzo dell'area.

3.A PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZO IN CONCESSIONE.

Nel caso in cui, più soggetti abbiano prodotto formale domanda, in quanto interessati alla stessa area demaniale, verrà attivata la procedura per l'aggiudicazione del diritto di utilizzo, in concessione, dell'area richiesta.

L'Autorità idraulica competente inviterà tutti i richiedenti, alla gara per l'aggiudicazione e comunicherà loro tutte le informazioni che riterrà utili sia riguardo all'utilizzo delle aree sia riguardo agli ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario;

— qualora il richiedente risulti Ente pubblico, come definito dall'art. 1, comma 1 di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, come specificato dal D. Min. finanze del 25 febbraio 1987 e l'utilizzo previsto sia per fini istituzionali e compatibile con le disposizioni di cui sopra, nonché alle disposizioni dettate dal D.P.R. 8/2001, n. 41, l'Ente richiedente potrà allegare una dichiarazione in cui attesti che l'uso cui intende destinare il bene, rientra tra i compiti istituzionali dell'Ente stesso a norma delle vigenti disposizioni di legge. In tal caso la domanda verrà intesa prioritaria rispetto ad eventuali concorrenti privati e l'Ente potrà usufruire dei benefici previsti dalle norme vigenti sugli oneri di concessione (riduzione al 10 per cento del canone);

— in caso di rinnovo o nell'ipotesi di presentazione di più domande di concessione relative al medesimo bene è preferito il richiedente che intenda avvalersi del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene;

— in caso di richiesta di rinnovo è data preferenza, a parità di condizioni, sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito e degli investimenti assicurati, alle domande di rinnovo delle concessioni già assentite e, a tal fine, le domande di rinnovo dovranno essere presentate entro la data di scadenza.

La concessione non potrà avere durata superiore a diciannove anni in considerazione dall'interesse pubblico e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene.

Il concessionario si assume l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.

L'Autorità idraulica competente può procedere, qualora ne ravvisi la necessità, ad una verifica per accertare lo stato manutentivo dell'immobile concesso e per indicare le opere di manutenzione di cui il bene necessita, redigendo apposito verbale da notificare al concessionario, in ottemperanza al quale il concessionario sarà obbligato ad eseguire i lavori prescritti pena la revoca della concessione e l'acquisizione del deposito cauzionale a titolo di risarcimento danni.

La determinazione del canone concessorio viene effettuata e formalizzata dall'Autorità idraulica competente e sottoposta a parere di congruità da parte del Servizio regionale competente. La Regione provvederà ad aggiornare il canone con scadenza annuale sulla base delle variazioni dei prezzi accertati dall'ISTAT.

In caso di unica domanda il canone stabilito sarà aumentato del 20 per cento per mancanza di gara.

3.B RILASCIO DELLA CONCESSIONE - PROCEDURE.

Verrà successivamente adottata la stessa procedura di cui ai punti 1.b e 1.c.

4. CONCESSIONE AREE DEMANIALI IN SANATORIA.

Interessa quei soggetti che hanno utilizzato porzioni di area demaniale di corpi d'acqua definiti pubblici senza la realizzazione di opere o che hanno utilizzato o costruito manufatti in aree demaniali ormai avulse dal corpo d'acqua senza ottenere preventivamente la necessaria concessione.

A seguito della presentazione della domanda, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 374 della L. 2248/1865, *all. F*, è possibile regolarizzare tali opere purché idraulicamente compatibili con il corpo d'acqua, in ogni caso l'utilizzatore sarà tenuto al pagamento delle indennità di occupazione per i periodi pregressi di utilizzo del bene.

L'iter per la domanda, il rilascio e le procedure relative alle concessione in sanatoria sono del tutto analoghe a quelle delle concessioni per l'utilizzo di aree demaniali.

5. CANONI CONCESSORI.

La determinazione dei canoni concessori relativi alle aree ed alle pertinenze del demanio idrico è effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina regionale.

Il canone di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 34, c. 5 e all'art. 89, c. 1, lett. *i*, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è dovuto per anno solare.

Il canone è quindi versato, anticipatamente, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento, decorso tale termine, sono applicati gli interessi per il ritardato pagamento.

Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso dell'anno, il canone sarà calcolato in ragione dei giorni mancanti dalla data di decorrenza del provvedimento di concessione al 31 dicembre.

Per le concessioni rilasciate precedentemente, il concessionario, in occasione del rinnovo della concessione, dovrà provvedere al pagamento secondo le modalità di cui al precedente punto.

Restano invariate le modalità di pagamento dei canoni delle concessioni in atto.

L'introduzione di tale procedimento consentirà di superare il pregresso sistema, fondato di norma sul pagamento per anno di concessione e non per anno solare, sarà quindi possibile effettuare ad una data certa, una sistematica verifica dei pagamenti effettuati, conseguendo da un lato una più razionale ed agevole gestione contabile e dall'altro maggior efficienza nell'amministrazione economica degli introiti.

È inoltre opportuno procedere, in questa sede, alla determinazione dei canoni dovuti per l'estrazione di materiali inerti dall'alveo dei fiumi, in quanto sempre definiti annualmente e non più aggiornati dall'anno 2001, dalle filiali provinciali delle agenzie del Demanio.

Ciò premesso e tenuto conto della rivalutazione secondo gli indici ISTAT, si quantifica per l'anno 2003, gli

importi forfettari unitari a mc. dei suddetti canoni dovuti, secondo la seguente tabella:

a) estrazione per ghiaia e sabbia pronta	euro 4,45/mc.
b) estrazione per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare	euro 3,89/mc.
c) estrazione per misto di sabbia e limo argilloso	euro 3,73/mc.

6. DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSIONARIO O DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE.

Il canone di concessione e l'indennità di occupazione sono determinate:

a) per il suolo:

in base al valore unitario di mercato (euro/mq.) dell'area, per la superficie occupata ulteriormente moltiplicato per un saggio di capitalizzazione pari al 5 per cento.

Per le concessioni che prevedono l'utilizzazione di terreni demaniali ad uso agricolo, il canone sarà determinato in base a quanto disposto dalla L. 203/82 e dal D.Lgs. 228/2001;

b) per il soprassuolo:

in presenza di manufatti si procede quantificando il canone basato sul valore a costo di costruzione a nuovo, opportunamente corretto con coefficienti che tengano conto dello stato di manutenzione, delle caratteristiche costruttive, di finitura e di vetustà nonché della dotazione degli impianti.

Quindi per ogni manufatto il valore del soprassuolo è uguale al costo di costruzione al mq. per i mq. lordi costruiti.

Conseguentemente il canone è uguale al valore del soprassuolo per il coefficiente - stato di conservazione e manutenzione, per il coefficiente - moltiplicatore del costo di costruzione adottabile che tenga conto del grado di finitura, della dotazione di impianti tecnologici e delle caratteristiche costruttive dei manufatti, per il coefficiente - vetustà, per il saggio di capitalizzazione, pari al 5 per cento.

Relativamente ai coefficienti di cui sopra si rinvia alle tabelle secondo lo schema allegato (*All. 4*).

Qualora, sull'area oggetto di concessione siano presenti immobili il canone o l'indennità di occupazione saranno determinati dalla somma del canone suolo e canone soprassuolo moltiplicati per un coefficiente di pregio e funzionalità compreso tra un valore minimo di 0,80 ed un valore massimo di 1,20.

Nel caso in cui la quantificazione del canone tecnico come sopra determinato sia inferiore a euro 166,49 si applicherà il canone ricognitorio minimo di euro 166,49 rivalutato annualmente secondo i coefficienti ISTAT.

7. NOTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ATTI.

Tutti i provvedimenti relativi al rilascio di concessioni devono essere trasmessi al concessionario con l'indicazione dei termini e le modalità di impugnazione.

I provvedimenti di rilascio o rinnovo e cambio di titolarità sono soggetti a registrazione, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

I provvedimenti di cui sopra sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro, calcolata applicando l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione, risulti inferiore all'importo

della tassa fissa di registrazione (euro 129,11). I predetti atti, ancorché non soggetti a registrazione, dovranno comunque essere annotati a repertorio.

8. RINNOVO DELLE CONCESSIONI AI FINI IDRAULICI.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata con apposita istanza, in regola con l'imposta di bollo, entro la data di scadenza della concessione già assentita. La mancata richiesta di rinnovo comporterà, comunque, il proseguimento del pagamento del canone, a titolo di indennità, fino alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte dell'Autorità idraulica competente.

9. SANZIONI.

Ogni fatto compiuto in violazione di quanto disposto dal R.D. 523/1904 e successive modificazioni, è punito ai sensi dell'art. 374 della legge 2248/1865, *all. F.*

È fatta salva la procedura prevista per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti dai fatti contestati.

10. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE.

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare che:

— a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 2 e dell'art. 18 del D.P.R. 342/1965 operata rispettivamente dal D.Lgs. 79/1999 e dal D.P.R. 53/1998, è venuta meno la necessità del coinvolgimento dell'ENEL nell'ambito delle istruttorie relative alle derivazioni ad uso idroelettrico e conseguentemente non è più dovuto il relativo parere;

— in ragione dell'intervenuta operatività del trasferimento in capo alla Regione delle competenze in materia di determinazione dei canoni concessori, introito e destinazione dei relativi proventi deve ritenersi non più applicabile l'art. 15 del R.D. 1775/1933 in ordine alla verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato sulla quantificazione del canone determinato nel provvedimento di assenso alla utilizzazione; sarà, pertanto, l'Autorità idraulica competente a quantificare il canone demaniale dovuto sulla base delle disposizioni vigenti e a riportarlo nel disciplinare di concessione, adottando quindi l'atto senza acquisire preliminarmente alcun parere in merito alla congruità del canone stesso; inoltre, il mutato assetto delle competenze in materia di gestione del demanio idrico, ha determinato altresì il trasferimento in capo alle amministrazioni della determinazione dell'introito del deposito cauzionale di cui all'art. 11, c. 2 dello stesso del T.U. 1775/33;

— per la conduzione dell'istruttoria di istanze di grandi derivazioni, le Province non dovranno più acquisire il parere del Servizio idrografico nazionale ma procederanno in piena autonomia alle valutazioni del caso: tale parere previsto a suo tempo dalla circolare Min. LL.PP. 9 agosto 1943, n. 3764 e ribadito dal D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85, non è stato oggetto di riserva in capo allo Stato nell'ambito dell'art. 88 del D.Lgs. 112/1998 ed è pertanto da ritenersi assorbito nella funzione di gestione del demanio idrico. Comunque le necessarie informazioni potranno essere acquisite attraverso l'accesso ai dati pluviometrici e idrometrici in possesso dell'Amministrazione regionale, dati che in attesa della loro messa a disposizione sul sito Internet della Regione, sono al momento disponibili presso il Servizio difesa del suolo;

— non si provvederà, al rilascio di concessioni di

derivazioni di acqua pubblica ad uso irriguo, anche se derivanti da istanze di concessione preferenziali o di riconoscimento di antico diritto (artt. 3 e 4 del T.U. 1775/33), laddove la dotazione idrica sia assicurata da consorzi o enti irrigui così come non saranno rilasciate concessioni ad uso idropotabile a privati quando la dotazione idrica è assicurata dal gestore del servizio acquedotto.

La concessione di derivazione di acque pubbliche è regolata dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.

L'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, comprese le sorgenti destinate all'uso domestico, inteso come utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'annaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino una attività economico-produttiva o con finalità di lucro, non è soggetta alla disciplina della concessione, ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 5, della legge 36/94.

Per derivazioni si intendono le utenze di acque pubbliche, le quali si dividono in due categorie: **grandi derivazioni** e **piccole derivazioni**.

Si considerano grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- per la produzione di forza motrice: 3000kw di potenza nominale media annua prodotta;
- per l'uso potabile: 100 lt/sec.;
- per l'irrigazione: 1000 lt/sec. (oppure se la superficie irrigata è superiore a 500 ha);
- per bonificazione per colmata: 5000 lt/sec.;
- per usi industriali: 100 lt/sec.;
- per l'uso ittiogenico (piscicoltura): 100 lt/sec.;
- per la costituzione di scorte idriche ai fini di uso antincendio o per riqualificazione di energia: 100 lt/sec.

Per ottenere la concessione di derivazione di acque pubbliche, occorre produrre domanda in duplice copia in regola con l'imposta di bollo e inoltrarla alle Province o alla Regione a seconda che si tratti di grandi o piccole derivazioni.

10.A) GRANDI DERIVAZIONI.

10.A.1) Domanda di concessione.

La domanda di concessione di grande derivazione deve essere presentata alla Provincia competente per territorio in duplice copia in regola con l'imposta di bollo.

Alla domanda redatta secondo lo schema allegato (All. 5) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica-generale;
- b) corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 su cartografia I.G.M. in scala 1:25000;
- c) planimetria catastale in scala 1:2000 (se la concessione è richiesta per uso irriguo, dovrà essere delimitato il comprensorio di irrigazione);
- d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100 delle opere di presa dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
- e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed eventualmente, di quelli restituiti nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo, nonché di impianti utili a consentire il riciclo di uso e risparmio della risorsa acqua;

f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario.

Qualora la domanda di concessione preveda l'utilizzo di acque sotterranee dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:

a) disegni delle opere in scala 1:500, rappresentanti le opere di estrazione, adduzione e utilizzazione;

b) studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde.

Tutti gli elaborati grafici e di progetto sopra elencati devono essere redatti da un professionista abilitato ai sensi di legge.

10.A.2) Procedura.

La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale, dopo la verifica da parte dell'Autorità idraulica competente della completezza della domanda e degli elaborati tecnici, previo espletamento delle procedure previste dal T.U. 1775/33.

Per quanto riguarda le acque sotterranee la concessione è rilasciata con le seguenti modalità:

— avvio della procedura da parte dell'Autorità idraulica competente con il rilascio a mezzo raccomandata del nulla osta alla ricerca/perforazione espresso a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sulla «Proposta di ricerca e captazione» formulata secondo le indicazioni di cui al punto 14. b.I;

— prosecuzione delle procedure per il rilascio della concessione di derivazione dopo l'acquisizione e istruttoria positiva della «Relazione di fine lavori», formulata secondo quanto indicato al punto 14. b. II.

Nel caso di documentazione incompleta l'Autorità idraulica competente provvederà a richiedere l'integrazione della pratica entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, decorso inutilmente tale termine, la domanda dovrà considerarsi come rinunciata.

Con tale determinazione viene approvato il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione che dovrà contenere i seguenti elementi:

a) i dati identificativi del concessionario;

b) la quantità d'acqua da derivare espressa in moduli, in l/s o in mc. annui precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media;

c) l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;

d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;

e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;

f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico;

g) la durata della concessione;

h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;

i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;

j) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme vigenti;

k) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;

l) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;

m) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.

Nell'ambito della procedura per il rilascio della concessione, oltre ai pareri previsti dalla normativa vigente, è necessario acquisire il parere della Regione in merito alla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale in materia.

Sono soggetti al predetto parere unicamente i provvedimenti di nuova concessione, le varianti sostanziali e quelle che, se pur non sostanziali, comportano un aumento della portata derivata, nonché i rinnovi.

Approvato lo schema di disciplinare di concessione l'Autorità idraulica competente assegna al concessionario il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del medesimo.

Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;

b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;

c) incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal piano regolatore generale degli acquedotti;

d) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;

e) incompatibilità tra l'emungimento richiesto e la capacità di ricarica dell'acquifero;

f) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;

g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;

h) possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;

i) risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;

j) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa con il pubblico interesse.

Al momento del rilascio dell'atto di concessione è necessario dimostrare, producendo copie delle ricevute, di aver versato:

1) l'importo di una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale infruttifero che comunque non dovrà essere inferiore a euro 50,00;

2) la prima rata anticipata del canone annuo dovuto nonché un importo pari all'1/40 del canone annuo dovuto, in ogni caso non inferiore a euro 30,99, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/33;

3) l'importo per le eventuali spese di registrazione del contratto (Mod. F24 intestato all'amministrazione fi-

nanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), di segreteria e di bollo.

Il pagamento della prima rata anticipata del canone, le successive rate, l'1/40 del canone annuo, dovranno essere effettuate mediante versamento sul conto corrente postale n. 24917064 intestato a Regione Umbria - Perugia e denominato «Canoni Regione per utilizzo demanio - tesoreria». I versamenti dovranno altresì riportare la causale e l'anno a cui si riferiscono, il canone e gli estremi dell'utenza.

Il pagamento del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario, dovrà essere effettuato con versamento sul conto corrente bancario, n. 200684, ABI 01005, CAB 03000 - B.N.L. - Tesoreria regionale - p.zza Italia - Perugia - con la causale: «Cauzione per concessione demanio idrico», o mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

10.A.3) *Adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento di concessione.*

Espletati gli adempimenti individuati al punto 7 «Notificazione e registrazione degli atti», le Province, effettuata la registrazione fiscale del disciplinare presso la competente Agenzia delle entrate, provvederanno a comunicare al concessionario l'avvenuto rilascio del provvedimento con l'invito a ritirarne copia presso le sedi delle medesime. Copia del predetto provvedimento dovrà essere trasmessa alla Direzione delle politiche territoriali ambientali e infrastrutture - Servizio I - Affari generali della Regione Umbria, per l'attivazione delle procedure relative alla riscossione del canone determinato nel disciplinare.

10.B) PICCOLE DERIVAZIONI.

10.B.1) *Domanda di concessione.*

La domanda di concessione va indirizzata fino al trasferimento delle funzioni alle Province in attuazione della L.R. 3/99, al competente Servizio regionale; nella fattispecie Regione dell'Umbria - Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali - piazza Partigiani, 1 - 06121 - Perugia.

Unitamente alla domanda di concessione dovrà essere, altresì, allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie (art. 11, del R.D. 1285/1920).

La domanda, presentata in duplice copia, in regola con l'imposta di bollo e redatta secondo lo schema allegato (*All. 6*), dovrà essere corredata dalla seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:

- a) relazione tecnica-generale;
- b) corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 su cartografia I.G.M. in scala 1:25000;
- c) planimetria catastale in scala 1:2000 (se la concessione è richiesta per uso irriguo, dovrà essere delimitato il comprensorio di irrigazione);
- d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100 delle opere di presa dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
- e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed eventualmente, di quelli restituiti nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo, nonché di impianti utili a consentire il riciclo di uso e risparmio della risorsa acqua.

Qualora la domanda di concessione preveda l'utilizzo

di acque sotterranee dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:

- a) disegni delle opere in scala 1:500, rappresentanti le opere di estrazione, adduzione e utilizzazione;
- b) studio idrogeologico generale sull'assetto litostatigrafico e sulle caratteristiche delle falde.

Tutti gli elaborati grafici e di progetto sopra elencati devono essere redatti da un professionista abilitato ai sensi di legge.

10.B.2) *Procedura.*

La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale, a maggior rilevanza, dopo la verifica da parte dell'Autorità idraulica competente della completezza della domanda e degli elaborati tecnici, previo espletamento delle procedure previste dal T.U. 1775/33.

Per quanto riguarda le acque sotterranee la concessione è rilasciata con le seguenti modalità:

— avvio della procedura da parte dell'Autorità idraulica competente con il rilascio a mezzo raccomandata del nulla osta alla ricerca/perforazione espresso a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sulla «Proposta di ricerca e captazione» formulata secondo le indicazioni di cui al punto 14. b.I;

— prosecuzione delle procedure per il rilascio della concessione di derivazione dopo l'acquisizione e istruttoria positiva della «Relazione di fine lavori», formulata secondo quanto indicato al punto 14. b. II.

Nel caso di documentazione incompleta l'Autorità idraulica competente provvederà a richiedere l'integrazione della pratica entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, decorso inutilmente tale termine, la domanda dovrà considerarsi come rinunciata.

Con tale determinazione viene approvato il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione che dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) la quantità d'acqua da derivare espressa in moduli, in l/s o in mc. annui precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media;
- c) l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;
- d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;
- e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
- f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico;
- g) la durata della concessione;
- h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
- i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
- j) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme vigenti;
- k) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;

l) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;

m) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.

Approvato il disciplinare di concessione l'Autorità idraulica competente assegna al concessionario un termine per la sottoscrizione del provvedimento di concessione previo pagamento del deposito cauzionale del canone anticipato.

Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;

b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;

c) incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal piano regolatore generale degli acquedotti;

d) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;

e) incompatibilità tra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;

f) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;

g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;

h) possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;

i) risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;

j) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della contrasto con il pubblico interesse.

Al momento della stipula dell'atto di concessione è necessario versare:

1) l'importo di una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale infruttifero che comunque non dovrà essere inferiore ad euro 50,00;

2) la prima rata anticipata del canone annuo dovuto;

3) l'importo per le eventuali spese di registrazione del contratto (Mod. F23 intestato all'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), di segreteria e di bollo.

Copia delle ricevute dei suddetti versamenti dovrà essere prodotta al momento della sottoscrizione dell'atto concessorio.

Per tutta la durata della concessione è necessario versare l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale, soggetto all'adeguamento annuale ISTAT. I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati mediante versamento sul conto corrente postale n. 24917064 intestato a Regione Umbria - Perugia e denominato «Canoni Regione per utilizzo demanio - tesoreria». I versamenti dovranno altresì riportare la causale e l'anno a cui si riferiscono, il canone e gli estremi dell'utenza.

10.C) SUCCESSIVI ADEMPIMENTI, PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE, COMUNI TRA LE GRANDI E LE PICCOLE DERIVAZIONI.

10.C.1) *Criteria e modalità per il pagamento del canone di concessione.*

Il canone di concessione è determinato sulla base dei valori indicati, all'art. 18 della L. 36/94, per tipologie di uso dell'acqua e relative assimilazioni (All. 7), lo stesso è aggiornato annualmente sulla base dell'indice di inflazione programmato e decorre dalla data di rilascio della concessione fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria, preferenziali e riconoscimento di antico uso.

Il canone, dovuto per anno solare, è versato, anticipatamente, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento, decorso tale termine, sono applicati gli interessi per il ritardato pagamento.

Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso dell'anno, il canone sarà calcolato in ragione dei giorni mancanti dalla data di decorrenza del provvedimento di concessione al 31 dicembre.

Per le concessioni rilasciate precedentemente, il concessionario, in occasione del rinnovo della concessione, dovrà provvedere al pagamento secondo le modalità di cui al precedente punto.

Restano invariate le modalità di pagamento dei canoni delle concessioni in atto.

Si allega tabella canoni aggiornati per l'anno 2003 (All. 8).

10.C.2) *Rinnovo, cambio di titolarità e varianti, decadenza, revoca, rinuncia, della concessione.*

Per quanto riguarda la definizione delle suddette procedure si fa riferimento a quanto stabilito dal T.U. 1775/33 e successive modifiche ed integrazioni.

11) NOTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ATTI.

Tutti i provvedimenti relativi al rilascio di concessioni devono essere trasmessi al concessionario con l'indicazione dei termini e le modalità di impugnazione.

I provvedimenti di rilascio o rinnovo e cambio di titolarità sono soggetti a registrazione, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

I provvedimenti di cui sopra sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro, calcolata applicando l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione, risulti inferiore all'importo della tassa fissa di registrazione (euro 129,11). I predetti atti, ancorché non soggetti a registrazione, dovranno comunque essere annotati a repertorio.

12) PUBBLICAZIONI E SPESE ISTRUTTORIE.

a) *Pubblicazioni.*

L'avviso di presentazione della domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sia superficiali che sotterranee, previsto dall'art. 7 del T.U. di cui al R.D. 1775/33, come notificato dall'art. 23, 3° c., della L. 36/94 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione a spese del richiedente nonché all'Albo pretorio del Comune sul cui territorio è prevista la derivazione.

b) *Spese istruttorie.*

Le spese istruttorie sono determinate dall'autorità idraulica competente.

Per le piccole derivazioni, di competenza regionale, si determina per l'anno 2003, un importo forfettario di euro 150,00 a copertura delle spese occorrenti per l'istruttoria e per l'esame della domanda indicate all'art. 11, 1° c. del regolamento di cui al R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, nonché di quelle occorrenti per la sorveglianza ed il collaudo dei lavori, indicate all'art. 16, 1° c., punto 3, lett. k dello stesso R.D.

Tale importo è ridotto del 50 per cento per i procedimenti riguardanti concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto in considerazione della procedura semplificata.

Per le grandi derivazioni le Province provvederanno autonomamente a determinare gli importi relativi alle spese istruttorie.

13) CONCESSIONI PREFERENZIALI E DI RICONOSCIMENTO DELLE UTILIZZAZIONI DI ACQUA CHE HANNO ASSUNTO NATURA PUBBLICA.

1) La concessione preferenziale di cui all'art. 1, c. 4 del D.P.R. 238/99 può essere richiesta, con esclusione di qualsiasi concorrente limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, da coloro che esercitavano tale diritto prima dell'entrata in vigore della L. 36/94.

2) Il riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui al sopra citato D.P.R. 238/99 può essere richiesto con l'esclusione di qualsiasi concorrente da:

— i possessori di un titolo legittimo, inteso come quell'atto, che per l'ordinamento legislativo del tempo in cui è stato emanato, consentiva legittimamente l'utilizzazione dell'acqua, riconosciuta pubblica da norme successive, ovvero gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio antecedente la pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, hanno derivato ed utilizzato acqua pubblica.

13.A) PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PREFERENZIALI E DI RICONOSCIMENTO DI ANTICO DIRITTO.

Sono da considerare validamente presentate tutte le domande pervenute entro il termine previsto dalla legge.

Qualora la domanda e la relativa documentazione si riveli incompleta, il responsabile del procedimento invita, a mezzo raccomandata A.R., ad integrare la pratica, entro il termine perentorio di 60 giorni. Il mancato adempimento comporta l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con determinazione dirigenziale, con la quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza; analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione. Con tale atto si provvederà inoltre alla determinazione dei canoni dovuti fino alla dichiarazione di cessazione del prelievo oltre alle spese istruttorie. La domanda si intende regolarmente presentata se accompagnata dai documenti sopra indicati debitamente firmati da un tecnico abilitato.

L'istanza, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere inviata all'Autorità di bacino per l'acquisizione del parere, in merito alla compatibilità dell'utilizzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/33. Si procede contestualmente alla pubblicazione della domanda stessa, all'Albo pretorio, ai fini della prescrizione di eventuali osservazioni; nonché, per le derivazioni che insistono su aree protette, al previsto parere ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L. 36/94, dell'ente gestore.

L'Autorità idraulica competente, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, acquisiti i pareri e dando atto alle osservazioni pervenute, adotta i provvedimenti di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente ai quantitativi effettivamente utilizzati, nonché prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione.

L'Autorità idraulica competente, stabilisce inoltre la durata della concessione, nel limite massimo di 30 anni, nonché il canone da corrispondere per l'utilizzo della risorsa idrica e redige il disciplinare di concessione.

Successivamente si applicherà la stessa procedura prevista al punto 7 relativo alla «Notificazione e registrazione degli atti».

Il procedimento di rilascio di concessioni di riconoscimento di antico diritto sono soggette al medesimo procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione della fase relativa alla pubblicazione all'Albo pretorio. Qualora la documentazione prodotta non sia idonea a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la domanda dovrà considerarsi come domanda per il rilascio di concessione preferenziale.

14) DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE.

Ferme restando le disposizioni emanate con l'ordinanza commissariale n. 126 del 26 novembre 2002 si precisa ulteriormente che:

a) POZZI AD USO «DOMESTICO».

Le autorizzazioni di pozzi ad uso «domestico» (inteso come utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'annaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro) sono di competenza del Comune territorialmente competente;

b) POZZI PER USI DIVERSI DAL «DOMESTICO».

L'escavazione di pozzi per usi diversi dal domestico rientrano nella disciplina per il rilascio di concessione di utilizzo delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 1 della L. 36/94 e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 238/99).

Conseguentemente, oltre alla consueta documentazione da allegare alla domanda di concessione dovrà essere prodotta anche la seguente:

1) relazione tecnica-illustrativa relativa al piano di massima per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzo dell'acqua da captare con il relativo calcolo idrico (lt/sec.) specificando la portata massima e media in funzione dell'uso e contenente le caratteristiche della pompa che si intende installare in funzione della portata da estrarre;

2) relazione geologica-idrogeologica.

Con il provvedimento di concessione di derivazione di acque sotterranee si intende rilasciata anche l'autorizzazione di cui all'art. 95 del T.U approvato con R.D. 1775/33.

L'Autorità idraulica competente, dopo l'esame istruttorio del progetto, autorizza in via preliminare gli eventuali assaggi o indagini nonché la perforazione del pozzo.

Gli elaborati tecnici e geologici necessari per il rilascio di concessione di acque sotterranee sono:

1) *la proposta di ricerca e captazione*, da presentare all'atto della domanda di concessione, che dovrà contenere:

— l'inquadramento corografico IGM alla scala 1:25.000

dei punti o delle zone di potenziale captazione della risorsa e l'ubicazione degli stessi su CTR o ortofotocarte;

— schema idrogeologico di massima del complesso idrogeologico oggetto di captazione;

— considerazioni sulla compatibilità delle captazioni previste con il bilancio d'acqua e con l'assetto idrogeologico;

— sezioni geologiche rappresentative della geometria degli acquiferi e delle unità litostatigrafiche impermeabili al contorno, possibilmente intersecanti i potenziali punti di approvvigionamento;

— la ricostruzione della piezometria del sistema acquifero con la definizione degli assi di deflusso principali e secondari;

— l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata, la presenza e la caratterizzazione nell'area di interesse di ulteriori opere di captazione delle acque sotterranee;

— le modalità di esecuzione delle eventuali indagini preliminari, nel caso siano perforazioni dovrà essere indicata la massima profondità raggiungibile, il massimo diametro realizzabile e le eventuali falde captabili;

— il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non potrà essere superiore ai 6 mesi, salvo concessione di motivata proroga.

II) *La relazione di fine lavori* che dovrà contenere:

— la quantità d'acqua da captare espressa in l/s o in mc/annui precisando, nel caso di captazioni variabili, i valori assentiti di portata massima e media;

— le modalità di realizzazione della perforazione o opera di captazione con particolare riferimento alla profondità raggiunta e alle falde acquifere captate;

— le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico e possibili inquinamenti della falda;

— l'ubicazione di eventuali piezometri o altre apparecchiature installate per rilevare il livello della falda;

— l'esatta localizzazione della perforazione, mediante le coordinate Gauss-Boaga e UTM;

— l'indicazione del diametro del pozzo, delle quote delle fenestrate e del tipo di filtri utilizzati, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;

— la stratigrafia dei terreni attraversati;

— la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di utilizzare;

— il tipo o i tipi di falda captati;

— le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio, finalizzata alla determinazione della potenzialità dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio;

— le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pozzo finalizzata a caratterizzare la portata di esercizio e critica dell'opera di presa;

— la definizione del cono di emungimento e la verifica che lo stesso non interferisca con le altre opere di captazioni esistenti e autorizzate.

Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni comporta il diniego alla concessione.

Infine risulta utile richiamare il D.Lgs. 152/99 il quale prevede l'obbligo di dotare i pozzi, a qualunque uso destinati, di un contatore o misuratore volumetrico sigillato.

15) SBARRAMENTI DI RITENUTA E BACINI DI ACCUMULO DI COMPETENZA REGIONALE.

È di competenza regionale, ai sensi D.L. 507/94 convertito con modificazioni nella L. 584/94, il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che non superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di mc.

15 A) DOMANDA DI CONCESSIONE.

Ai sensi dell'art. 1 della L. 36/94, che ha dichiarato tutte le acque superficiali e sotterranee pubbliche, la domanda presentata, ai Comuni competenti per territorio, per l'acquisizione dell'autorizzazione alla costruzione di sbarramenti di ritenuta, che non superano i 10 mt. di altezza o che determinano un volume di invaso non superiore a 100.000 mc (ai sensi dell'art. 2 della L.R. 40/89), dovrà essere contestuale alla domanda di concessione di derivazione presentata all'Autorità idraulica competente secondo le modalità precedentemente indicate. Il rilascio della suddetta concessione di derivazione è preliminare al provvedimento di autorizzazione comunale, in quanto costituisce titolo legittimo alla derivazione ai sensi dell'art. 2 del T.U. 1775/33.

La domanda di concessione di derivazione, per gli sbarramenti di ritenuta, di altezza compresa tra 10 e 15 mt. o che determinano invasi compresi tra 100.000 e 1.000.000 di mc, dovrà essere presentata alla Regione Umbria - Direzione politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture - Servizio 6° difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali, fino all'attuazione della L.R. 3/99.

16) SANZIONI.

Chiunque derivi o utilizzi acqua pubblica, esclusi i casi di libero utilizzo ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 238/99, senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità idraulica competente, è soggetto, ai sensi dell'art. 17 del T.U. 1775/33 così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 152/99, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 ad euro 25.822,00 ridotta nei casi di particolare tenuità da euro 258,00 ad euro 1.549,00, oltre alla immediata cessazione dell'utenza senza la possibilità di richiedere la concessione in sanatoria.

Resta impregiudicata la facoltà dell'Autorità idraulica competente di ordinare la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a totale cura e spesa di colui il quale ha posto in essere l'utilizzo abusivo.

Nonché l'eventuale procedimento penale a carico di chi deriva o utilizza acqua pubblica senza titolo legittimo.

Perugia, lì 10 marzo 2003

LUCIA DROGHETTI

Marca da Bollo

ALL. 1

MODELLO DI DOMANDA

(Enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli negli altri casi di esenzione dalla imposta di bollo dovrà essere allegata la documentazione che dimostra la sussistenza di tale diritto)

Alla REGIONE DELL'UMBRIA
 Direzione politiche territoriali, ambiente e
 infrastrutture
 Servizio 6° - Difesa del suolo,
 cave, miniere ed acque minerali
 piazza Partigiani, 1
 06100 - Perugia

Il sottoscritto _____
 nato a _____ prov. _____ il _____
 residente in _____ n. _____ comune _____
 prov. _____ tel. _____ e-mail _____
 C.F. _____ P.I. _____

Da compilare se presentata da ditte/società/impresе/enti:

nella sua qualità di _____ della _____
con sede in _____
domicilio legale _____

inoltra richiesta di concessione ai fini idraulici

(ai sensi del R.D 25 luglio 1904, n. 523)

per la realizzazione di _____, corso
 d'acqua _____ in località _____
 in comune di _____

Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Allega alla presente:

Luogo, data

In fede _____

Nota: Fino al definitivo trasferimento delle competenze di cui alla L.R. 3/99, le domande dovranno essere rivolte alle Province competenti per territorio, qualora trattasi di richieste riguardanti:

- il fiume Tevere ed il fiume Chiascio (dalla diga di Casanova alla confluenza con il fiume Tevere) alla Provincia di Perugia;
- il fiume Tevere, il fiume Nera (dalla confluenza del Velino fino alla confluenza del fiume Tevere) e fiume Paglia alla Provincia di Terni.

Marca da Bollo

ALL. 2

MODELLO DI DOMANDA

(Enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli negli altri casi di esenzione dalla imposta di bollo dovrà essere allegata la documentazione che dimostra la sussistenza di tale diritto)

Alla REGIONE DELL'UMBRIA
Direzione politiche territoriali, ambiente e
infrastrutture
Servizio 6° - Difesa del suolo,
cave, miniere ed acque minerali
piazza Partigiani, 1
06100 - Perugia

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov. _____ il _____
residente in _____ n. _____ comune _____
prov. _____ tel. _____ e-mail _____
C.F. _____ P.I. _____

Da compilare se presentata da ditte/società/impresе/enti:

nella sua qualità di _____ della _____
con sede in _____
domicilio legale _____

inoltra richiesta di concessione ai fini idraulici in sanatoria

(ai sensi del R.D 25 luglio 1904, n. 523)

per il mantenimento di _____
realizzato sul _____, corso d'acqua
_____ in località _____
in comune di _____

Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Allega alla presente:

Luogo, data

In fede _____

Nota: Fino al definitivo trasferimento delle competenze di cui alla L.R. 3/99, le domande dovranno essere rivolte alle Province competenti per territorio, qualora trattasi di richieste riguardanti:

- il fiume Tevere ed il fiume Chiascio (dalla diga di Casanova alla confluenza con il fiume Tevere) alla Provincia di Perugia;
- il fiume Tevere, il fiume Nera (dalla confluenza del Velino fino alla confluenza del fiume Tevere) e fiume Paglia alla Provincia di Terni.

Marca da Bollo

ALL. 3

MODELLO DI DOMANDA

(Enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli negli altri casi di esenzione dalla imposta di bollo dovrà essere allegata la documentazione che dimostra la sussistenza di tale diritto)

Alla REGIONE DELL'UMBRIA
 Direzione politiche territoriali, ambiente e
 infrastrutture
 Servizio 6° - Difesa del suolo,
 cave, miniere ed acque minerali
 piazza Partigiani, 1
 06100 - Perugia

Il sottoscritto _____
 nato a _____ prov. _____ il _____
 residente in _____ n. _____ comune _____
 prov. _____ tel. _____ e-mail _____
 C.F. _____ P.I. _____

Da compilare se presentata da ditte/società/impresenti:

nella sua qualità di _____ della _____
con sede in _____
domicilio legale _____

inoltra richiesta di concessione aree demaniali

(ai sensi del R.D 25 luglio 1904, n. 523)

per _____, corpo d'acqua _____ in
 località _____ in comune di _____
 contraddistinte al fg. _____ part.lle _____

Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Allega alla presente:

Luogo, data

In fede _____

Nota: Fino al definitivo trasferimento delle competenze di cui alla L.R. 3/99, le domande dovranno essere rivolte alle Province competenti per territorio, qualora trattasi di richieste riguardanti:

- il fiume Tevere ed il fiume Chiascio (dalla diga di Casanova alla confluenza con il fiume Tevere) alla Provincia di Perugia;
- il fiume Tevere, il fiume Nera (dalla confluenza del Velino fino alla confluenza del fiume Tevere) e fiume Paglia alla Provincia di Terni.

1) Coefficienti - Stato di conservazione e manutenzione

STATO MANUTENZIONE	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
OTTIMO	1.00
BUONO	0.95
DISCRETO	0.90
CATTIVO	0.80
PESSIMO	da valutare caso per caso

2) Coefficienti moltiplicatori per tener conto del grado di finitura, della dotazione di impianti tecnologici e delle caratteristiche costruttive dei manufatti

MINIMO	MASSIMO
0.80	1.20

3) Coefficienti moltiplicatori per considerare la vetustà dei manufatti

MINIMO	MASSIMO
0.70	1.00



MODELLO DI DOMANDA

Alle Amministrazioni provinciali
di Perugia o Terni

Il sottoscritto in qualità di.....
..... del.....
residente/oppure con sede legale a/
via n. C.F/P.I.....
iscritto alla Camera di commercio di..... al n.

inoltra richiesta di concessione di derivazione d'acqua da corsi d'acqua superficiali e da sorgenti
(ai sensi T.U 11 dicembre 1933, n. 1775 - art. 7)

per poter derivare dal la portata massima di moduli
media di moduli..... d'acqua, ad uso.....
in comune di..... con restituzione delle acque a mezzo.....
nel in comune di
località.....

Luogo, data

Firma

MODELLO DI DOMANDA

Alla REGIONE DELL'UMBRIA
 Direzione politiche territoriali, ambiente e
 infrastrutture
 Servizio 6° - Difesa del suolo,
 cave, miniere ed acque minerali
 piazza Partigiani, 1
 06100 - Perugia

Oggetto: R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 - Ditta -
 Richiesta concessione per utilizzo dell'acqua, dichiarata pubblica in forza dell'art.1, della legge 5 gennaio
 1994, n. 36.

Il/La sottoscritto/a residente in
 via C.F/P.I. in qualità
 di consede in
 via

Inoltra richiesta di concessione/rinnovo per derivare le acque:

- mediante escavazione di n. ___ pozz ___;
- da corso d'acqua;
- da invaso;
- da sorgente;

in località del comune di, per la portata
 massima di lt/sec. (moduli) e media di lt/sec. (moduli), per uso
 con restituzione (se c'è) in località

Si allegano n. 4 (quattro) esemplari della seguente documentazione a firma di
 (specificazione nominativo tecnico e sede): (vedasi elenco allegato).

Luogo e data

Firma

**TIPOLOGIE DI USO DELL'ACQUA E RELATIVE ASSIMILAZIONI AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE
DEL CANONE DEMANIALE (ART. 18, L. 36/94)**

<i>CONCESSIONE</i>	<i>CANONE</i>
POTABILI TRAMITE ACQUEDOTTO POTABILI CON APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO, ESCLUSO IL DOMESTICO	POTABILE
IRRIGAZIONE ABBEVERAGGIO BESTIAME	IRRIGUO
IDROELETTRICO FORZA MOTRICE	IDROELETTRICO
PROCESSO INDUSTRIALE ivi compreso l'industriale RAFFREDDAMENTO altri usi assimilabili all'industriale	INDUSTRIALE
PESCOLTURA IRRIGAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE IRRIGAZIONE A VERDE PUBBLICO	PESCOLTURA
IGIENICO SANITARIO ANTINCENDIO AUTOLAVAGGIO LAVAGGIO STRADE ALTRO	IGIENICO

Canoni annuali concessioni di derivazione acqua pubblica

Tipologia	Canoni unitari (€)					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Forza motrice (Kw)	11,20	11,33	11,52	11,66	11,82	11,97
Idroelettrico (Kw)	11,20	11,33	11,52	11,66	11,82	11,97
Igienico (mod)	820,47	830,32	844,43	854,57	866,53	877,79
Industriale (mod)	12.033,57	12.177,97	12.385,00	12.533,62	12.709,09	12.874,31
Irriguo (ha)	0,350	0,354	0,360	0,365	0,370	0,375
Irriguo (mod)	38,51	38,97	39,63	40,11	40,67	41,20
Ittiogenico (mod)	273,49	276,77	281,48	284,86	288,85	292,61
Potabile (mod)	1.640,94	1.660,63	1.688,86	1.709,13	1.733,06	1.755,59

Tipologia	Canoni minimi (€)					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Forza motrice	98,46	99,64	101,33	102,55	103,99	105,34
Idroelettrico	98,46	99,64	101,33	102,55	103,99	105,34
Igienico	98,46	99,64	101,33	102,55	103,99	105,34
Industriale	1.640,94	1.660,63	1.688,86	1.709,13	1.733,06	1.755,59
Irriguo (ha o mod)	2,73	2,77	2,82	2,85	2,89	2,93
Ittiogenico	98,46	99,64	101,33	102,55	103,99	105,34
Potabile	273,49	276,77	281,48	284,86	288,85	292,61

Avv. PAOLA MANUALI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'11 marzo 1995 - n. 4/95 - Stampa Grafica Salvi - Perugia